

CITTÀ DI AMANTEA

Provincia di Cosenza

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E DELLE UNIONI CIVILI

NELLE SEDI DIVERSE DAGLI UFFICI DI Stato Civile

(deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 20/03/2024)

INDICE

ART. 1. OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

ART. 2. ESERCIZIO DELLA FUNZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 3. LUOGHI, GIORNI ED ORARIO DELLA CELEBRAZIONE DEI RITI CIVILI ART. 4. RICHIESTA DI CELEBRAZIONE DEI RITI CIVILI

ART. 5. PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO E DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI IMPEDIMENTI ALLA COSTITUZIONE DELL' UNIONE CIVILE

ART. 6. RITO CIVILE CELEBRATO CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE

ART. 7. RITO CIVILE CELEBRATO SU DELEGA DI ALTRI COMUNI

ART. 8. INDIVIDUAZIONE DI SALE E STRUTTURE DEPUTATE ALLA CELEBRAZIONE DEI RITI CIVILI

ART. 9. CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLE SALE E STRUTTURE, PUBBLICHE E PRIVATE, DEPUTATE ALLA CELEBRAZIONE DEI RITI CIVILI

ART. 10. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E DELL'EVENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI RITI CIVILI FUORI DALLA SEDE DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI. RESPONSABILITÀ

ART. 11. DETERMINAZIONE DEI COSTI DI UTILIZZO DEGLI IMMOBILI, DEL CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA

ART. 12. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili che si svolgono negli immobili diversi dagli uffici demografici, di proprietà comunale o privata o comunque di soggetti terzi, dichiarati Uffici dello Stato Civile ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinamento dello Stato Civile n. 396/2000.
2. Il presente Regolamento reca disposizioni per garantire che l'esercizio della funzione amministrativa della celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili avvenga nel rispetto dei principi garantiti dagli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost., dagli artt. 84-142 C.C., dal d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, recante l'Ordinamento dello Stato Civile e dalla L. 20.5.2016, n. 76, di disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Art. 2

Esercizio della funzione amministrativa

1. I matrimoni e le unioni civili sono celebrati dal Sindaco, titolare della funzione amministrativa quale Ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 14 del TUEL n. 267/2000.
2. Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile al Vice Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali, al Segretario Generale, ai dipendenti a tempo indeterminato ed ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale, come previsto dall'art. 1 del d.p.r. n. 396/2000.
3. Qualora gli interessati intendano far celebrare il rito civile ad un/a cittadino/a italiano/a, gli stessi dovranno presentare domanda su apposita modulistica fornita dall'Ufficio di Stato Civile, indirizzata al Sindaco, con anticipo di almeno 15 giorni lavorativi rispetto alla data di celebrazione già comunicata agli uffici comunali.
4. Il rito civile non può essere celebrato dall'Ufficiale di Stato Civile quando egli medesimo, il coniuge, la persona a lui unita civilmente, i suoi parenti o affini in linea retta di qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado, intervengono come dichiaranti.
5. Il cittadino individuato quale Ufficiale di Stato Civile - celebrante dovrà produrre atto di accettazione espressa e contestuale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritto ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, sul possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 dell'Ordinamento dello Stato Civile. La delegazione sindacale alla celebrazione del rito civile diviene efficace all'esito positivo delle verifiche istruttorie effettuate dagli uffici comunali dello Stato Civile.
6. Indipendentemente dalla persona del celebrante, sono di competenza del dipendente comunale in possesso di delega piena all'esercizio delle funzioni di Ufficiale di Stato Civile:
 - la tenuta del registro dei matrimoni o delle unioni civili;
 - il trasporto dei registri alle strutture esterne, sia comunali che private, e viceversa;
 - la chiusura dei procedimenti relativi al matrimonio e all'unione civili.
7. Indipendentemente dalla persona del celebrante, il dipendente comunale in possesso di delega piena all'esercizio delle funzioni di Ufficiale di Stato Civile dovrà garantire la propria presenza durante tutto l'arco temporale della cerimonia civile.
8. Il celebrante dovrà indossare la fascia tricolore di cui all'art. 70 del d.p.r. n. 396/2000,

da portarsi a tracolla. Dal momento dell'arrivo presso la sede ove si svolgerà il rito civile e fino al suo allontanamento, il celebrante non potrà ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.

Art. 3

Luoghi, giorni ed orario della celebrazione dei riti civili

1. Il Comune di AMANTEA garantisce la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili in forma gratuita, quando gli interessati richiedono che lo svolgimento della cerimonia avvenga durante l'orario di servizio presso gli uffici dello Stato Civile.

2. La Giunta Comunale, può disporre che la celebrazione del rito civile avvenga fuori dall'orario di servizio e/o in sale o strutture pubbliche e private, tassativamente individuate dall'Organo esecutivo ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. n. 396/2000. In tal caso si applicano le norme di cui all'art. 11.

3. La celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili può aver luogo fuori dall'orario dei servizio entro i seguenti limiti temporali:

lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 19.30;

sabato, domenica e festivi, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30.

4. Salve motivate eccezioni, sulle quali il Comune si esprime con provvedimento dirigenziale, non si celebrano riti civili nei seguenti giorni:

- Festività del Santo Patrono (13 Giugno);
- Capodanno ed Epifania (1 e 6 gennaio);
- Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
- Liberazione (25 aprile), Festa del Lavoro (1 maggio) e Festa della Repubblica (2 giugno);
- Periodo di Ferragosto (14, 15 e 16 agosto);
- Ognissanti e Commemorazione dei Defunti (1 e 2 novembre); Ricorrenza dell'Immacolata Concezione (8 dicembre);
- Festività Natalizie (23, 24, 25, 26 e 31 dicembre).

5. Per esigenze organizzative e funzionali degli uffici demografici, con provvedimento dirigenziale potranno essere escluse dall'esercizio della funzione ulteriori giornate, sempre che non si arrechi danno o pregiudizio a terzi.

Art. 4

Richiesta di celebrazione del rito civile

1. La celebrazione del matrimonio o dell'unione civili deve essere concordata con l'ufficio di Stato Civile e presentata almeno trenta giorni lavorativi precedenti la data scelta per la celebrazione. Per comprovate gravi motivazioni rappresentate dagli interessati, il termine di presentazione della richiesta di celebrazione del rito civile può essere ridotto.

2. La richiesta di celebrazione del rito civile viene redatta e sottoscritta dagli interessati. Qualora venga prescelta per la celebrazione una Struttura privata, l'istanza deve essere redatta e sottoscritta anche dal relativo proprietario/possessore/gestore.

3. L'istanza deve contenere le seguenti informazioni:

- le generalità dei richiedenti (nome e cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza);

- dichiarazione di insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione civile di cui all'art. 1, comma 4, L. 20.5.2016, n. 76, sottoscritta da entrambe le parti;
- la data e l'ora di celebrazione del rito, con eventuale indicazione della sala pubblica diversa dall'ufficio dello Stato Civile o della struttura privata che si sceglie per la celebrazione;
- la scelta del regime patrimoniale;
- l'indicazione della futura residenza, qualora diversa dall'attuale;
- le generalità di eventuali figli da riconoscere o da legittimare;
- le generalità dei testimoni (nome e cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza).

4. La richiesta di celebrazione del rito civile dovrà essere corredata da:

- le fotocopie del documento di identità dei nubendi o delle parti che intendono costituire l'unione civile;
- le fotocopie del documento di identità dei testimoni;
- la ricevuta del pagamento delle tariffe e cauzioni previste qualora venga scelta per la celebrazione una sala pubblica diversa dall'ufficio dello Stato Civile o una struttura privata;
- la fotocopia del documento di identità del proprietario/gestore della Struttura privata indicata per la celebrazione.

5. Agli interessati, ed eventualmente al proprietario/possessore/gestore della Struttura, verrà data comunicazione di conferma della prenotazione di celebrazione del rito civile richiesta.

Art. 5

Pubblicazioni di matrimonio e dichiarazione di inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile

1. La celebrazione del matrimonio civile deve essere preceduta da regolari pubblicazioni, ai sensi della vigente normativa in materia.
2. Qualora i nubendi dovessero avvalersi della facoltà di riduzione dei termini di presentazione della domanda di celebrazione del rito civile, previsto al comma 1 dell'art. 5, non si procederà alla celebrazione del matrimonio e la prenotazione decadrà automaticamente se, per cause imputabili a detta riduzione, non venissero rispettati i termini del procedimento di pubblicazione.
3. L'Ufficiale dello Stato Civile verifica l'esattezza della dichiarazione di inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile, anche acquisendo d'ufficio entro trenta giorni eventuali documenti che ritenga necessari per la verifica.

Art. 6

Rito civile celebrato con l'ausilio di un interprete

1. Qualora i nubendi o le parti che intendono costituire l'unione civile o i testimoni, o solo uno di essi, siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale di Stato Civile, all'atto della richiesta di celebrazione del rito civile di comprendere la lingua italiana. Altrimenti, per la validità della costituzione del vincolo devono avvalersi di un interprete, e 66 del D.P.R. 396/2000.
2. Si procede con l'ausilio di un interprete anche quando i nubendi o le parti che

intendono costituire l'unione civile o i testimoni, o solo uno di essi, siano sordi o muti o non vedenti o altrimenti impediti a comunicare oralmente e per iscritto.

3. L'interprete viene reperito dagli interessati e scelto preferibilmente tra persone in possesso di adeguata capacità a garantire fedelmente la conformità della dichiarazione resa alla volontà del dichiarante ovvero tra coloro i quali sono abituati a trattare con l'interessato o che abbiano comunque capacità di garantire fedeltà alla dichiarazione con qualsiasi altra forma o mezzo a ciò idonei.

4. L'interprete individuato dovrà presentarsi all'Ufficiale di Stato Civile almeno sette giorni prima della data di celebrazione del rito civile, munito di un documento di riconoscimento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e dichiarare la propria capacità di eseguire la traduzione richiesta, quindi sottoscrivere il relativo verbale di nomina comprensivo di giuramento "di bene e fedelmente adempiere all'incarico ricevuto".

5. L'ufficiale dello Stato Civile fa menzione nell'atto pubblico dei modi usati per ricevere le dichiarazioni ed in generale per la celebrazione del matrimonio o per la costituzione dell'unione civile.

Art. 7

Rito civile celebrato su delega di altri Comuni

1. Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio o costituire l'unione civile nel Comune di AMANTEA ma l'istanza di matrimonio è stata presentata in altro Comune, gli interessati inoltrano istanza di celebrazione almeno 30 giorni antecedenti la data prescelta per il rito civile.

2. Gli interessati dovranno produrre all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AMANTEA, almeno 10 giorni antecedenti la data prescelta per il rito civile: la delega del Comune ove hanno richiesto la celebrazione del rito civile; le dichiarazioni e la documentazione di cui al precedente art. 5.

3. L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AMANTEA, ricevuta delega per iscritto dall'ufficiale dello Stato Civile delegante, provvede alle pubblicazioni e valuta l'esattezza della dichiarazione di inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile.

4. Il rito civile delegato viene celebrato nel rispetto delle norme e dei vincoli stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 8

Individuazione di sale e strutture deputate alla celebrazione dei riti civili

1. Con provvedimento assunto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del d.p.r. n. 396/2000 recante l'Ordinamento dello Stato Civile, la Giunta Comunale può istituire uno o più uffici separati di Stato Civile, in immobili sia pubblici che privati, per l'esercizio limitato alla funzione della celebrazione di matrimoni ed unioni civili.

2. Il Comune di AMANTEA mette a disposizione degli interessati alla celebrazione del rito civile l'androne del teatro e previo appuntamento, un dipendente comunale di adeguata qualifica per effettuare una visita presso il predetto androne.

Art. 9

Condizioni di utilizzo delle sale e strutture, pubbliche e private, deputate alla celebrazione dei riti civili

1. L'androne del teatro possono essere allestite, nel rispetto del decoro a totale cura e

spese degli interessati. È consentito, con gli stessi limiti e sempre a cura e spese degli interessati, la presenza durante la celebrazione di fotografi, cineoperatori e musicisti.

2. L'androne del teatro e nei luoghi pubblici circostanti non è ammesso il lancio o lo spargimento di riso, confetti, petali, coriandoli o altro materiale che possa imbrattare luoghi per loro natura aperti al pubblico e possa creare nocumento o pericolo a persone e cose.

3. Gli interessati, previa comunicazione dettagliata dell'intervento e conseguente autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente, possono a propria cura e spese arricchire la sala ove si celebra il rito con speciali arredi e addobbi, che, sempre a loro cura e spese devono essere rimossi immediatamente dopo il termine della cerimonia. Gli interessati assumono responsabilità in proprio circa furti o danni o comunque nocumenti che possano subire gli arredi e gli addobbi utilizzati.

4. È consentito agli interessati, infine, previa comunicazione dettagliata dell'intervento e conseguente autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente, allestire piccoli buffet o effettuare brindisi di augurio nell'arco temporale dell'orario stabilito per la celebrazione del rito civile.

5. Le condizioni di utilizzo di una struttura privata dichiarata ufficio di Stato Civile vengono stabilite direttamente dal relativo proprietario/possessore/ gestore.

Art. 10

Organizzazione del servizio e dell'evento per la celebrazione dei riti civili fuori dalla sede degli uffici demografici.

Responsabilità

1. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di utilizzo di una sala diversa dalla sede municipale, l'ufficio competente rilascia il provvedimento di autorizzazione o di diniego motivato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10-bis della Legge n.241/1990.

2. Nei casi in cui è previsto il pagamento di una tariffa e il versamento della cauzione, la prenotazione del luogo pubblico o privato prescelto per la celebrazione del rito civile non sarà effettiva fino a quando i richiedenti non avranno consegnato le rispettive ricevute di avvenuto pagamento/versamento.

3. Il mancato pagamento entro il termine di cinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti alla celebrazione del rito presso le strutture pubbliche o private già indicate. In questo caso, la celebrazione del rito civile avverrà presso gli Uffici dello Stato Civile della sede municipale.

4. Indipendentemente dal luogo prescelto per la celebrazione del rito civile, qualora i servizi richiesti non venissero prestati in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte, in relazione alla particolare circostanza ostativa. La quantificazione della percentuale della somma da restituire e la restituzione medesima avvengono con provvedimento dirigenziale.

5. Qualora gli interessati scelgano di celebrare il rito civile presso una Struttura privata, l'organizzazione generale dell'evento è posto a carico dei proprietari/possessori/gestori della struttura medesima o di altri operatori specializzati espressamente incaricati dai nubendi o dalle parti dell'unione civile.

6. Al Comune di AMANTEA non potrà essere imputata alcuna responsabilità per danni o qualunque nocumento derivati agli interessati alla celebrazione del rito civile, o ai loro danti o aventi causa, attinenti al rapporto privatistico instauratosi tra i medesimi ed i rappresentanti legali della Struttura, in particolare per questioni e/o comportamenti relativi ai luoghi ed ai termini di svolgimento dell'evento.

7. Il Comune di AMANTEA non procederà ad alcun rimborso qualora la mancata o inesatta prestazione dei servizi richiesti e/o organizzazione dell'evento siano imputabili agli interessati alla celebrazione del rito civile, o ai loro danti o aventi causa.

Art. 11

Determinazione dei costi di utilizzo degli immobili, del corrispettivo del servizio amministrativo e dei diritti di istruttoria

1. Qualora gli interessati intendano celebrare il rito civile presso gli uffici dello Stato Civile e durante l'orario di servizio, nulla è dovuto al Comune di Amantea fatta eccezione per diritti e bolli relativi alla documentazione del procedimento per la costituzione di matrimonio o di unione civile.

2. La Giunta Comunale è competente alla determinazione dei costi di utilizzo dei separati Uffici di Stato Civile istituiti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 dell'Ordinamento dello Stato Civile, sia in sedi di proprietà comunale che privata o comunque di soggetti terzi, e dei costi del servizio prestato in tali sedi da parte di dipendenti comunali.

3. La Giunta Comunale determina, altresì, i costi specifici per la celebrazione di riti civili delegati da altri Comuni all'Ufficiale dello Stato Civile di Amantea.

4. Il costo di utilizzo, quello del servizio e l'ulteriore costo determinato per il rito delegato vengono determinati a cadenza annuale. In assenza di determinazioni entro il termine di legge, restano ferme le tariffe dell'anno precedente. Essi costituiscono, nel loro insieme, la tariffa che gli interessati devono corrispondere al Comune di AMANTEA.

5. Nell'ipotesi di utilizzo di Strutture private, la tariffa complessiva viene determinata sommando:

l'indennità di trasferta relativa all'impiego di tre unità lavorative; i diritti di trasporto e tenuta dei registri di Stato Civile;

ove la celebrazione avvenga fuori dall'orario di servizio: il corrispettivo di utilizzo di tre unità lavorative per tre ore, determinato sulla media tabellare dello straordinario relativo alla ex cat. C/l maggiorato del 25%.

6. Nella determinazione delle tariffe complessive dovrà prevedersi una maggiorazione non superiore al 25%, a titolo di diritti di istruttoria, qualora almeno uno degli interessati sia cittadino non residente ovvero quando viene richiesta la celebrazione ad un cittadino italiano in possesso dei requisiti di legge.

7. Ove il matrimonio si svolga con l'ausilio di interprete o avvenga per delega di altri Comuni, la tariffa complessiva viene determinata aggiungendo a quella determinata ai sensi dei commi 5, e 6, una maggiorazione non superiore al 25% a titolo di diritti di istruttoria.

8. L'attività amministrativa della celebrazione dei riti civili fuori dall'orario di servizio, non comporta oneri per l'Amministrazione Comunale in quanto è finanziata attraverso il pagamento delle tariffe determinate dalla Giunta Comunale in relazione alla sede

prescelta, sia per i cittadini residenti che non residenti.

9. Le entrate derivanti dalle tariffe, al netto delle spese di gestione (pulizia, utenze) degli immobili di proprietà comunale e di parte dei diritti, sono vincolate al finanziamento di progetti esecutivi cui partecipa il personale direttamente coinvolto nelle attività connesse allo svolgimento delle cerimonie.

Art. 12

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento sostituisce integralmente ogni altro atto generale di pari efficacia giuridica emesso in materia di celebrazione di matrimoni ed unione civili.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si opera rinvio dinamico alle norme di legge vigenti nella materia; in particolare alle norme di cui agli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost., agli artt. 84-142 C.C., al d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, ed alla L. 20 maggio 2016, n. 76, che ne costituiscono integrazione formale e sostanziale.

3. Si applicano, per gli aspetti procedurali e ordinamentali la L. n. 241/1990 ed il D.lgs. n. 267/2000, e, per gli aspetti funzionali il D.lgs. n. 165/2000, i vigenti contratti collettivi di lavoro nazionale ed integrativo decentrato ed il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. La struttura privata che intende chiedere l'istituzione di un ufficio di Stato Civile distaccato, oltre alla stipula di apposita convenzione, deve possedere la regolarità contributiva a tutti i tributi comunali sia in fase di stipula della convenzioni sia alla data di richiesta di celebrazione del rito;

6. La struttura amministrativa competente per materia provvede alla redazione della modulistica necessaria per la celebrazione dei riti civili.

7. Il Regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo all'avvenuta eseguibilità della delibera consiliare di approvazione, unitamente alla quale viene pubblicato all'albo on line.